

N. 1137-969-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 1137

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

Presentato il 3 luglio 2001

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 969, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FASSINO, AGOSTINI, FOLENA, VISCO

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

Presentata il 21 giugno 2001

(Relatori: **PECORELLA**, per la II Commissione
LA MALFA, per la VI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VI (Finanze), il 25 luglio 2001, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1137. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge n. 969, si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni.

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

sia chiarito in che modo si dovrà atteggiare la disciplina introdotta dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita, rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel libro V del codice civile, anche in considerazione del fatto che un intervento di riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, e delle altre materie correlate, non realizzato attraverso la tecnica della novellazione comporterebbe, in primo luogo, una modifica sostanziale della struttura del codice civile, così come definita nel 1942, nonché una conseguente revisione della ripartizione tra le materie oggetto di disciplina codicistica e quelle oggetto di disciplina nelle cosiddette leggi speciali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, all'alinea, sia soppresso il riferimento a « nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11 », coerentemente con la soppressione di detto articolo 11 e la sua sostituzione con un articolo riguardante un altro oggetto;

all'articolo 1, comma 4, sia soppresso il riferimento alle competenti Commissioni permanenti. Si ricorda, infatti, che a tal riguardo la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001 (punto 2, lettera g) prevede che « le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto al Parlamento »;

all'articolo 1, comma 4, sia previsto un termine fisso entro il quale il Governo deve trasmettere gli schemi di decreti legislativi alle Camere, in luogo dell'attuale disposizione che comporta implicitamente la possibilità di prorogare il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 3, ove l'intendimento fosse quello di escludere le banche popolari e gli istituti della cooperazione bancaria dall'ambito di applicazione della delega conferita dall'articolo 1, dovrebbe procedersi alla riformulazione del comma in tal senso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli da 3 a 11, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire nella rubrica la dizione « principi in materia di ... », analogamente a quanto previsto dall'articolo 2;

all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), dovrebbe essere chiarito il riferimento alla limitazione della rilevanza dei vizi della fase costitutiva non essendo precisate le conseguenze discendenti nella successiva fase di omologazione e in sede di controllo;

all'articolo 5, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione « costituzionalmente protetta » con la seguente « costituzionalmente riconosciuta », che appare più conforme al disposto dell'articolo 45 della Costituzione;

all'articolo 11, dovrebbe essere ridefinita — ai sensi del punto 7, lettera *f*) della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - la successione di lettere e numeri all'interno dei commi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1137 e abb. nel testo modificato dalle Commissioni riunite II e VI nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provvedano le Commissioni riunite a modificare la formulazione dell'articolo 5 sostituendo la dizione « cooperative costituzio-

nalmente protette » con la seguente « cooperative costituzionalmente riconosciute » la quale appare più coerente con il precetto di cui all'articolo 45 della Costituzione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1137 e abb. nel testo modificato dalle Commissioni riunite II e VI nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1137 ed abb. in materia di riforma del diritto societario;

premesso che il disegno di legge in esame, contenente la delega al Governo per la riforma del diritto societario, trae origine dalla esigenza, avvertita già nel corso della precedente legislatura, di pervenire quanto prima ad una riforma organica dell'attuale diritto societario in considerazione della inadeguatezza della disciplina vigente rispetto alle nuove e spesso complesse esigenze della realtà economica e sociale del paese;

considerato che tale obiettivo viene perseguito, tra l'altro, attraverso la semplificazione della disciplina delle società, l'ampliamento degli ambiti della autonomia statutaria, la revisione della disciplina delle forme partecipative di società in altri fenomeni associativi, attraverso, infine, la riforma della disciplina penale delle società commerciali;

valutata positivamente la scelta di evitare che lo statuto penale delle società commerciali sia ispirato a criteri di eccessivo formalismo in modo da scongiurare il pericolo che vengano considerati fatti penalmente rilevanti fatti solo formalmente corrispondenti alla fattispecie incriminatrice e privi nella realtà di effettiva lesività rispetto agli interessi meritevoli di tutela in questo campo;

ritenuto che gli strumenti predisposti appaiono in grado di assicurare alle imprese ed in particolar modo a quelle organizzate in forma societaria, un quadro normativo funzionale e all'altezza delle dimensioni che di fatto le società commerciali hanno assunto nel paese;

rilevata peraltro l'opportunità di definire più dettagliatamente i principi e i criteri direttivi della delega al Governo in materia di riforma organica delle società cooperative, anche al fine di escludere il rischio di limitare eccessivamente l'ambito di operatività di tali soggetti ad attività scarsamente rilevanti da un punto di vista economico;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si preveda che il Governo adotti un apposito e specifico decreto legislativo in materia di cooperazione;

b) appare opportuno che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, siano adottati anche con il previo concerto del Ministro delle attività produttive, anche in considerazione delle funzioni di sviluppo e vigilanza della cooperazione attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle attività produttive;

c) in relazione alle società a responsabilità limitata, appare opportuno definire in maniera più puntuale i principi e i criteri direttivi in materia di controllo legale dei Conti, anche ai fine di evitare inutili appesantimenti burocratici;

d) sarebbe opportuno specificare, in termini quantitativi, la misura dell'aumento del capitale minimo delle società per azioni, anche al fine di evitare che tale schema societario risulti accessibile esclusivamente alle imprese di grandi dimensioni e sia limitata la libera scelta degli imprenditori in merito allo schema organizzativo più adeguato per la realizzazione delle loro finalità imprenditoriali;

e) al fine di meglio definire a cooperazione costituzionalmente protetta con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, all'articolo 5, comma 1, lett. *b)*, in fine, dovrebbe o essere aggiunte le parole: « o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci »;

f) al medesimo articolo 5, comma 1, lett. *b)*, dopo le parole: « alle società che » dovrebbero essere aggiunte le parole: « in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 »; dovrebbero altresì essere aggiunte, in fine, le parole: « e renderla riconoscibile nei confronti dei terzi »;

g) all'articolo 5, comma 1, lett. *c)*, dopo la parola « valorizzandone » dovrebbero essere aggiunte le seguenti: « e favorendone »;

h) all'articolo 5, comma 1, dovrebbe essere soppressa la lett. *e)*;

i) all'articolo 5, comma 1, dopo la lett. *f)*, dovrebbe essere aggiunta la seguente: « *f-bis)* disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che le stesse, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configurino una gestione unitaria »;

l) all'articolo 5, comma 2, la lett. *g)* dovrebbe essere sostituita con la seguente: « *g)* prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 »;

m) in relazione al reato di falso in bilancio, sarebbe opportuno specificare quali siano i rapporti che intercorrono tra il criterio direttivo secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di falso in bilancio, le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e il criterio che, al medesimo fine, fa riferimento alla previsione di soglie quantitative;

n) si segnala, infine, l'esigenza di pervenire, quanto prima, a norme che consentano la costituzione di sezioni speciali in materia di marchi e brevetti comunitari che, conformemente al regolamento europeo in materia, assicurino, tra l'altro, una rapida ed efficace definizione dei relativi procedimenti.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137 « Delega al Governo per la riforma del diritto societario »,

considerato che il contenuto dell'articolo 4, comma 8, in materia di amministrazione e controllo nelle società per azioni, pur suscitando

perplessità per l'assenza della figura del revisore contabile tra le professionalità previste come necessarie per essere membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, risolve in maniera soddisfacente l'esigenza di consentire diversi modelli gestionali a cui le società possono ricorrere,

considerato che l'articolo 5, introducendo la figura giuridica di « cooperazione costituzionalmente protetta con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci », valorizza l'attività delle cooperative che perseguono lo scopo mutualistico, differenziandole da quelle che si sono orientate gradualmente verso modelli gestionali e funzionali più consoni alle società a fini lucrativi,

apprezzata pertanto la differenziazione della regolamentazione della cooperazione a rilevanza costituzionale rivolta prevalentemente a favore dei soci (relativa alle cooperative non solo nella veste giuridica ma anche nella sostanza), prevedendo che essa sia conformata alla disciplina attualmente vigente, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento degli scopi mutualistici,

valutata positivamente, di conseguenza, la riserva dell'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle cooperative mutualistiche, poiché l'attribuzione di incentivi fiscali sulla base della semplice veste giuridica, oltre a stridere con alcuni principi costituzionali, potrebbe creare distorsioni alla libera competizione delle imprese,

valutata positivamente la soppressione dell'articolo 11 del testo originario del disegno di legge, in sintonia con le generalizzate istanze provenienti da tutta Italia, sia perché il provvedimento in esame non rappresenta la sede più opportuna per imporre riforme ordinarie dalle ricadute pesantemente penalizzanti per la maggior parte delle realtà territoriali, sia perché una giustizia organizzata su modelli accentratori è contraria agli interessi diffusi del sistema delle imprese, del mondo del lavoro e degli operatori giudiziari, ben potendo e dovendo la qualificazione professionale dei giudici essere perseguita con tutt'altri strumenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1137 e abb., in materia di diritto societario;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, lettera *a)*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul punto dalla seconda direttiva in materia di armonizzazione societaria (direttiva 77/91/CEE), la quale prevede, all'articolo 7, che il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, purché non consistano in impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi;

b) all'articolo 4, comma 9, lettera *b)*, con riferimento alla possibilità ivi prevista di delegare, per un periodo di tempo limitato, agli amministratori il potere di escludere il diritto di opzione, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assicurare che l'esercizio della delega avvenga in modo conforme a quanto previsto sul punto dalla seconda direttiva in materia di armonizzazione societaria, la quale, all'articolo 29, paragrafo 5, consente allo statuto o all'assemblea di conferire, per un periodo non superiore ai cinque anni, il potere in questione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato; pertanto, la delega agli amministratori del potere di esclusione del diritto di opzione sembrerebbe compatibile con la previsione della direttiva soltanto ove all'organo amministrativo fosse già stato attribuito, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea, il potere di decidere l'aumento di capitale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

ART. 1.
(Delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, **nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11.**

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso **dalle competenti Commissioni permanenti un motivato** parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, **nonché** la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso **il** parere entro il termine di **sessanta** giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. *Identico.*

ART. 2.

(Principi generali in materia di società di capitali).

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento;

f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

ART. 2.

(Principi generali in materia di società di capitali).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, **escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario;**

f) *identica;*

g) *identica;*

h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contenimento degli interessi coinvolti;

i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società di persone.

ART. 3.

(Società a responsabilità limitata).

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di omologazione, nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

h) *identica.*

soppressa.

ART. 3.

(Società a responsabilità limitata).

1. *Identico:*

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, **anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;**

b) *identica;*

soppressa;

c) *identica.*

2. *Identico:*

a) semplificare il procedimento di costituzione, **confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340**, nonché **eliminando** gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) **individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e** determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

ART. 4.

(Società per azioni).

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; **prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso**;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*.

ART. 4.

(Società per azioni).

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle

imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

imprese, **sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.** Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso **al mercato del capitale di rischio.**

2. *Identico:*

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso **al mercato del capitale di rischio** norme inderogabili dirette almeno a:

1) *identico;*

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, **rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;**

3) fissare **congrui** *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) *identico;*

b) *identica;*

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, **confermando i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;**

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel

d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

3. *Identico:*

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, **indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;**

b) *identica.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; **prevedere adeguate forme di pubblicità;** disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

6. *Identico:*

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza **indicazione del** valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

7. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti **a cinque anni** la durata temporale **massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo**, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) *identica*.

8. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;

collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

***e)* prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera *d)*, numero 1);**

***f)* disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.**

9. *Identico:*

a) identica;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli **interni** sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti tem-

delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

ART. 5.

(Società cooperative).

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

porali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) *identica;*

d) rivedere la disciplina del recesso, **prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente**, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

ART. 5.

(Società cooperative).

1. *Identico:*

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

soppressa;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente,

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste

valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico;

d) identica;

e) identica;

f) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative **diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b)**, è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

***h)* definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;**

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h*);

d) identica;

e) identica;

f) identica;

***g)* prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;**

h) identica.

soppressa.

soppressa.

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

ART. 6.

(Disciplina del bilancio).

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento

soppressa.

3. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le banche popolari e gli istituti della cooperazione bancaria in genere.

ART. 6.

(Disciplina del bilancio).

Identico.

delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

ART. 7.

(Trasformazione, fusione, scissione).

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

ART. 8.

(Scioglimento e liquidazione).

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro

ART. 7.

(Trasformazione, fusione, scissione).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile.

ART. 8.

(Scioglimento e liquidazione).

Identico.

delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

ART. 9.

(Gruppi).

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

ART. 9.

(Cancellazione).

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;

b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione del registro delle imprese.

ART. 10.

(Gruppi).

Identico.

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

ART. 10.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, **intenzionalmente** espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

ART. 11.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. *Identico:*

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistenti nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono **fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione**

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: a) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) Falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, **con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: a) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; b) la pena della reclusione da uno a**

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione **contabile**, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni,

tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, **con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni**, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta **posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: a) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; b) la pena della reclusione da un anno a quattro anni, quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;**

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere **la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;**

5) *identico;*

aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione **fino ad un anno**;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione **fino ad un anno**;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione **fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato**;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione **fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto**;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva **peri-**

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni **e la procedibilità a querela;**

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni **e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;**

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, **ovvero altro vantaggio, intenzionalmente** cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni **e la procedibilità a querela;**

13) **comportamento infedele**, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne

colo di documento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale

deriva documento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; **prevedere la procedibilità a querela;**

14) *identico;*

15) *identico;*

16) *identico;*

b) *identica;*

sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, **nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;**

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i

c) *identica;*

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) *identica;*

beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; **specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;**

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che **abbiano cagionato o concorso** a cagionare il dissesto della società;

h) **prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;**

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

ART. 11.

(Nuove norme sulla giurisdizione).

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; **prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;**

***l)* prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.**

Soppresso.

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva

alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera *a)*, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli

elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

Lire 1200 = € 0,62



14PDL0004520